

TRIBUNALE ROMA

25 NOVEMBRE 2003

GIUDICE

ESTENSORE: BATTISTINI

PARTI: SOMMAJUOLO E GIROLA

**Radiotelevisione**

• Trasmissioni a contenuto impressionante o raccapricciante

• Telegiornale • Servizio giornalistico sulle atrocità di un conflitto civile

• Elemento oggettivo del reato • Insussistenza (art. 30 comma 2 l. 6 agosto 1990 n. 223, art. 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47; C.p. art. 528)

*Non integra l'elemento oggettivo del reato previsto e punito dall'art. 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47 la trasmissione, durante un telegiornale, di un servizio giornalistico sulle atrocità di un conflitto civile, avvenuto con modalità obiettivamente percepibili come dotate di intrinseco valore informativo. (Nella specie trattavasi di immagini, tra le quali quelle in primo piano di cadaveri putrefatti, teste mozzate e scheletri*

*impiccati, trasmesse durante il telegiornale delle ore 19,30 dall'emittente televisiva Telemon-tecarlo, accompagnate da commenti e seguite da una intervista telefonica).*

**Radiotelevisione • Attività di informazione diretta a documentare scene di violenza • Offesa al comune sentimento della morale Insussistenza (art. 30 comma 2 l. 6 agosto 1990 n. 223, art. 15 l. 8 febbraio 1948 n. 47; C.p. art. 528)**

*Il comune sentimento della morale, non può ritenersi aggredito dall'attività di informazione che, pur ponendosi, per le scene di violenza documentale, ai confini del limite massimo oltre il quale essa travalica la tutela della dignità personale, tuttavia, proprio per la sua intrinseca natura, non entra in contrasto con esso.*

**I**l Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica, IX sezione dibattimentale penale, in persona del dott. Massimo Battistini, alla pubblica udienza del 25 novembre 2003 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nel procedimento penale di primo grado nei confronti di:

— Sommajuolo Armando nato a Roma e ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Piazza della Marina n. 1;

— Girola Pier Michele nato a Torino ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Roma, Piazza della Balduina n. 49, presso la Direzione di TMC.

\* Per i non molti precedenti sull'art. 15 l. 47/1948 v. Cass. 27 aprile 2001 (in *Foro it.*, 2001, II, 446), nonché il merito della stessa controversia T. Roma 3 febbraio 1995 (in questa *Rivista*, 1996, 43; e in *Crit. diritto* 1995, 241 con nota di A. BEVERE). Inoltre Trib. Milano 10 ottobre 1995 (in questa *Rivista*, 1996, 47); Cass. 9 giugno

1982, VALENTINI (in *Cass. pen.*, 1984, 417 e in *Riv. pen.*, 1983, 637) riguardanti le foto dell'on. Moro all'obitorio, nonché quelli citati in A. JANNUZZI-V. FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa*, Milano, 1978, p. 233. In dottrina v. P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 256 ss.

Imputati del reato p. e p. dagli artt. 15 Legge n. 47/1948, 30 comma secondo Legge n. 223/90 e 110, 528 c.p., perché, in concorso tra di loro, il primo realizzava ed il secondo, in qualità di direttore del telegiornale, decideva di mandare in onda, un servizio giornalistico relativo alla guerra civile in Liberia — trasmesso durante il telegiornale delle ore 19,30 dall'emittente televisiva Telemontecarlo — contenente immagini impressionanti e raccapriccianti tra le quali quelle in primo piano di cadaveri putrefatti, di teste mozzate e di scheletri impiccati, non indispensabili ai fini del racconto del fatto di cronaca e tali da turbare il comune sentimento della morale.

Con l'assistenza del cancelliere B3 dott. Roberto Ponzi e con l'intervento del pubblico ministero dott. Roberto Alfonsi, vice procuratore onorario delegato, e dell'avv. Luca Marafioti, difensore di fiducia degli imputati.

Le parti hanno concluso nel modo seguente:

*il pubblico ministero*: assoluzione perché il fatto non sussiste;

*il difensore degli imputati*: per Sommajuolo assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato, in subordine per mancanza di dolo; per Girola assoluzione per non aver commesso il fatto.

**MOTIVAZIONE.** — Il pubblico ministero, con decreto del 27 novembre 2002 ritualmente notificato (in rinnovazione del decreto in data 5 marzo 2002), disponeva la citazione a giudizio degli imputati affinché gli stessi rispondessero del reato di cui in epigrafe.

Preliminarmente deve rilevarsi che alla data di pronuncia della presente sentenza non è decorso il termine di prescrizione del reato contestato atteso l'intervento, ai fini del termine ordinario, degli atti interruttivi costituiti dal decreto penale di condanna emesso il 27 gennaio 1998 e dal decreto di giudizio immediato del 4 marzo 1998 relativi a fase anteriore al presente processo (non compiutamente illustrata dal pubblico ministero) e, ai fini del termine massimo, dell'ordinanza di sospensione del decorso della prescrizione pronunciata in data 30 maggio 2003 stante il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore degli imputati.

Per quanto attiene alla ricostruzione del fatto dalla denuncia presentata in data 22 maggio 1996 da Pietro Ballerini Puviani, acquisita con l'accordo delle parti in luogo della testimonianza del predetto, emerge che il denunciante ha inoltrato in data 15 maggio 1996, per via postale, all'Autorità Garante per l'Editoria un esposto. Da quest'ultimo, integralmente trascritto nella denuncia, emerge che il Ballerini Puviani il giorno 8 marzo 1996 alle ore 20.00 ha acceso la televisione e ha assistito al telegiornale messo in onda dalla rete Telemontecarlo. Secondo l'esponente tra i vari servizi di cronaca estera ne è stato trasmesso, con particolare enfasi, uno riguardante la guerra combattuta in Liberia, corredato da primi piani di scene raccapriccianti che mostravano particolari di cadaveri semi decomposti, scheletri umani sino ad arrivare al « gran finale », annunciato con voce compiacente dal commentatore di turno, alla proiezione cioè di un primissimo piano di una testa mozzata a un giovane di colore (presumibilmente un combattente), collocata su di un ceppo al centro di una piccola piazza e attorno alla quale si pavoneggiava il giovane miliziano evidentemente orgoglioso del proprio trofeo. Il Ballerini Puviani affermava, inoltre, che le immagini erano di una crudezza e di una violenza

tali che perfino lui stesso, pur non più adolescente e in grado di affrontare i fatti della vita, ne è rimasto profondamente scosso nonché alquanto disgustato. L'esponente sottolineava anche di aver personalmente rilevato che l'emittente Canale 5 ha preferito mostrare analoghe immagini soltanto nel corso del telegiornale di tarda serata, avvertendo prima che se ne sconsigliava la visione a un pubblico non adulto, e evidenziava, altresì, che non può non essere posto un limite invalicabile alla diffusione televisiva — purtroppo sempre più frequente — di immagini così gratuitamente violente in orari in cui notoriamente il pubblico è in buona parte costituito da bambini o adolescenti, non in grado di assimilare spettacoli senza riportare traumi, le cui conseguenze potrebbero essere di gravissima portata quanto allo sviluppo della personalità e del carattere. Il Ballerini Puviani esponeva, inoltre, che la visione di tali immagini da parte di minori non potrebbe (o dovrebbe) essere inibita a opera dei genitori in quanto è ormai dato di comune esperienza che nell'orario di primissima serata la stragrande maggioranza delle famiglie italiane è solita tenere la televisione accesa risultando di fatto impossibile interrompere repentinamente la visione nel caso di servizi trasmessi dai telegiornali che, come è noto, scorrono rapidissimi, spaziando dalla cronaca rosa a quella nera senza soluzione di continuità. L'esponente, infine, esprimeva ulteriori varie considerazioni sugli effetti che immagini di morte possono recare sulla personalità dei minori e chiedeva all'Autorità Garante, previa l'acquisizione e la visione della registrazione di cui sopra, l'adozione dei provvedimenti di competenza preannunciando che analoga « segnalazione » sarebbe stata fatta all'« autorità penale » per l'accertamento della commissione di eventuali reati, così come di fatto è avvenuto con la denuncia in argomento.

Il teste della difesa Edgardo Gulotta, sentito in merito alla trasmissione dell'8 maggio 1996, ha dichiarato che all'epoca era uno dei capi redattori, che normalmente il contenuto del telegiornale viene predisposto nell'ambito di una riunione della redazione in cui viene operata la scelta delle notizie e dei filmati, direttamente prodotti o pervenuti anche tramite l'Eurovisione, che meritano di essere riportati e che ciò di fatto è avvenuto anche per la trasmissione oggetto del presente processo (« ricordo che queste vicende liberiane erano delle vicende un po' misteriose, come tutte quelle che arrivano dall'Africa, ci sono delle zone un po' dimenticate, anche dalle agenzie difficili da coprire, per le quali arrivano poche immagini complesse, per dire l'Afghanistan un'altra parte di queste zone da cui sono arrivate pochissime immagini per molti anni, tanto per citarne uno, la Liberia era uno di questi casi, non si avevano immagini, si aveva notizia di guerre tribali, di scontri sanguinosissimi, ma non si avevano notizie. Quel giorno, per la prima volta, arrivavano delle immagini, ahimé, crude, forti, che testimoniavano quello che stava accadendo, la guerra civile, quella che si stava svolgendo in Liberia. La scelta fu di far vedere delle immagini forti per... — attenzione, c'è una guerra della quale si parla molto poco, che provocava molti morti, che è crudelissima, che è cruentissima, che è inumana. »).

Il teste ha anche dichiarato che l'imputato Girola era il direttore responsabile del telegiornale e che nel caso specifico era perfettamente a conoscenza del contenuto del telegiornale per aver partecipato alla riunione decisionale sopra descritta (« il direttore vedeva, come noi, le immagini che scorrevano e naturalmente, proprio per scelta alcune volte si deci-

*deva di fare alcune cose e altre volte decidevamo di non farle, ci fu anche una riflessione su questo... se non ricordo male c'era anche una cosa che accompagnava il servizio che, come, dire un'opinione, non ricordo, ecco, qualche cosa del genere che era proprio a testimonianza della crudeltà... di questa guerra dimenticata... »).*

L'imputato Armando Sommajuolo spontaneamente ha dichiarato di svolgere da numerosi anni l'attività di giornalista e, in particolare, di essere un inviato speciale nello specifico settore delle guerre africane.

L'imputato quanto al fatto ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: «*Arrivarono queste immagini, immagini naturalmente molto forti, in un'altra occasione noi l'avremmo sicuramente censurata, in quel caso ci fu una riunione, ne parlammo a lungo e decidemmo di passarla e le dirò, Signor Giudice, che comunque, col senno del poi, quella fu, a mio parere, mi consenta, una decisione azzeccata perché naturalmente non fummo i soli a passare quelle immagini, "Il Corriere della Sera" le mise credo non so se in prima pagina o comunque mise la fotografia, ne parlarono altre televisioni in tutto il mondo e naturalmente ci fu una presa di coscienza, il nostro Parlamento... ci furono delle interpellanze parlamentari e addirittura queste immagini arrivarono fino alle Nazioni Unite e si decise, sulla base di quelle immagini, di far intervenire una missione, chiamiamola così, di pace, un intervento umanitario. Questo intervento ci fu, mi pare arrivarono i paracaduti francesi, si fece un cordone sanitario, questa gente fu fatta evacuare e si salvarono delle vite. Allora questo è un caso, un caso sintomatico, voglio dire, io sono stato in Afghanistan, in Pakistan, in Somalia, a Timor Est, ne ho viste, ma nessuno si sogna, si sveglia la mattina di far vedere in un telegiornale la gente massacrata a colpi di macete come ho visto io e come, tra l'altro, alcune televisioni hanno passato, però quello era un caso particolare; c'era una famiglia, io l'ho segnato anche qua, la famiglia Maconi, una famiglia di italiani che era bloccata, che non faceva altro che attaccarsi al telefono e dire — guardate che noi siamo in pericolo — c'erano dei missionari che telefonava, dicevano — per favore fate qualcosa — e nessuno si smuoveva. Quella è stata una decisione presa, diciamo, coscientemente. Quindi ecco, vorrei dire soltanto questo. Tra l'altro quelle immagini furono girate da una giornalista che si chiamava Corinne Dufka che entrò in Liberia quasi di nascosto perché il problema è che non c'erano immagini, non c'erano immagini perché la gente aveva paura anche di andarci, gli stessi giornalisti perché là li ammazzavano, sono morti quattro o cinque giornalisti in quel periodo, questa giornalista riuscì ad entrare anche con una troupe della Roiter, scattò delle fotografie, scattò queste immagini che fecero il giro del mondo e tra l'altro vinse un premio prestigioso... Quindi io concludo in questo modo, la nostra fu una decisione presa coscientemente e basta. ».*

Il Sommajulo, infine, con riferimento a una domanda sulla possibilità di visione delle immagini da parte di bambini, ha spontaneamente dichiarato: «*in quel caso quell'immagine rappresentava la notizia e per quanto riguarda un nostro codice interno per passare quell'immagine sarebbe stato comunque in qualche modo un non far fronte a quello che era... sì, una sorta di autocensura e, ripeto, il fatto che poi quell'immagine abbia avuto una tale ripercolazione in tutto il mondo da suscitare un intervento umanitario, in qualche modo direi che il rischio a mio parere in quel caso andava corso ».*

La difesa dell'imputato — in relazione alla trasmissione in data 8 maggio 1996 — ha prodotto copia del « promo », copia dei titoli dei servizi, copia del titolo del servizio sulla guerra in Liberia, copia del testo del servizio sulla guerra in Liberia letto da conduttore Sommajuolo, copia della fotografia inviata tramite agenzia contenente immagine identica a quella trasmessa dal telegiornale di TMC, copia dell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera l'8 maggio 1996 corredato dalle fotografie scattate da Corinne Dufka, copia di e-mail inviata da Padre Efrem Tresoldi contenente un giudizio sulla trasmissione di immagini analoghe a quelle in argomento, lettere inviate da Gerardo Caglioni, Padre dei Missionari Saveriani, e da Claudio Marano, responsabile del Centre Jeunes Kamenge di Bujumbura-Burundi e varie copie di fotografie pubblicate su quotidiani e periodici riproducenti scene di guerra violente.

Gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento hanno consentito di ricostruire esattamente le modalità dello svolgimento del fatto e il ruolo degli imputati.

La copia integrale della trasmissione, compreso il « promo » ossia il preannuncio del contenuto del telegiornale, la relazione tecnica del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche contenente alcune delle immagini estrapolate dalle videocassette in atti e la riproduzione scritta del contenuto della trasmissione prodotta dalla difesa consentono di affermare che in data 8 maggio 1996 sono state trasmesse su Telemontecarlo alcune immagini della guerra liberiana tra cui quelle di cadaveri, scheletri e una testa mozzata esposta a mo' di trofeo.

Dalla testimonianza del Gulotta e dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato Sommajuolo è emerso che la decisione di trasmettere le immagini è stata frutto di una meditata, comune e volontaria decisione della redazione e, quindi, anche del direttore responsabile Girola di talché correttamente è stato contestato nei confronti degli imputati il concorso nella realizzazione del fatto e appaiono inconferenti le prospettazioni difensive circa l'assenza in capo al Girola della qualità di delegato al controllo delle trasmissioni, prevista dall'art. 30 della L. 6 agosto 1990 n. 223.

Ciò posto deve rilevarsi che l'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 prevede l'applicabilità dell'art. 528 c.p. anche « *nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi e anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti* ». L'art. 30, 2° comma, della legge 6 agosto 1990 n. 223 ha esteso, per intuibili ragioni, la sanzione penale al sistema radiotelevisivo pubblico e privato (« *Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della L. 8 febbraio 1948 n. 47* »). Così come ritenuto dalla Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale del citato art. 15 con riferimento agli artt. 3, 21, 6° comma, e 25 della Costituzione, la descrizione dell'elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Secondo la Corte « *solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. E a spiegare*

*e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana ».*

L'attenta valutazione cui ha fatto riferimento la Corte impone, innanzitutto, di rilevare che le immagini riprese dalla nota fotoreporter Corinne Dufka andate in onda durante il telegiornale condotto dal Sommajulo, pubblicate anche dalla stampa, testimoniavano, in modo fedele, la cruda realtà dei gravissimi fatti che stavano accadendo in Liberia e nel corso del servizio è andata in onda, oltre al commento del conduttore, anche un'intervista telefonica a padre Efrem Tresoldi, all'epoca direttore della rivista Nigrizia, avente a oggetto la drammatica situazione liberiana.

Le modalità di presentazione del servizio giornalistico, oltre che nell'intenzione degli imputati, devono ritenersi obiettivamente percepibili come volte a denunciare all'opinione pubblica gli orrori della guerra liberiana in considerazione del commento e dell'intervento telefonico di un religioso. E di fatto la notizia non era la guerra che, come noto, contiene in sé il concetto di violenza ma le atrocità non assolutamente indispensabili al conflitto, quali il taglio e l'esposizione sulla pubblica via della testa di un nemico, che hanno caratterizzato le guerre africane (da alcuni documenti su tali guerre è possibile rilevare che sono stati consistentemente impiegati i c.d. « bambini soldati » il cui compito era quello di stanare gli adulti nella boscaglia e ai quali era riservato come « premio » la testa mozzata della preda). Pur non potendosi escludere negli imputati la probabile concorrente finalità di aumentare l'*audience* che per ragioni di concorrenza spesso caratterizza l'operato di chi gestisce la televisione, ben difficilmente lo spettatore medio può aver decontestualizzato le immagini e averle percepite come offensive del sentimento morale o dell'ordine familiare. Quanto all'aspetto della visibilità delle immagini da parte dei minori, reale oggetto della denuncia del Ballerini Puviani, deve rilevarsi che sia durante il « promo » che all'interno del telegiornale, sia pur succintamente, è stato fatto un riferimento alla natura delle immagini (titolo: « Una testa mozzata come trofeo. Un'immagine terribile che arriva dalla Liberia dove infuria la guerra civile. Il servizio e il parere di un esperto, padre Efrem Tresoldi direttore di Nigrizia ») idoneo all'eventuale inibizione della visione delle immagini da parte degli adulti che hanno l'obbligo di costante vigilanza sui minori. In merito deve solamente rimproverarsi agli imputati, sotto il profilo dell'adeguata professionalità, di non aver dato avvertimento più incisivo e analogo a quello previsto dal punto n. 2 del codice di autoregolamentazione nei rapporti tra TV e minori stipulato nell'anno 1997 (ossia successivamente al fatto) che già all'epoca, in considerazione del crescente processo di attenzione nei confronti della tutela dei minori da parte dei giornalisti (si pensi alla Carta di Treviso del 1990 e al successivo Vademecum del 1995), ben poteva essere dato così come ha fatto, opportunamente, l'emittente Canale 5.

In definitiva le immagini per l'intrinseco valore informativo non contrastano con quel complesso di valori spirituali e sociali che, avvertiti come

tali dalla comunità con immediatezza di consenso, costituiscono quello che secondo la norma incriminatrice è il comune sentimento della morale pur ponendosi, per le scene di violenza documentate, ai confini del limite massimo oltre il quale l'attività di informazione travalica l'indispensabile tutela, anche costituzionale, della dignità delle persone e, conseguentemente, il fatto così come contestato non sussiste.